



## **Delibera della Giunta Regionale n. 854 del 30/12/2011**

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

Oggetto dell'Atto:

REVOCA D.G.R.C. N. 1707/2008 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO:**

- a) che, l'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, prevede che “nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi”;
- b) che, con delibera di Giunta Regionale n. 1707 del 24/10/2008, modificata con successiva delibera n. 1963 del 05/12/2008, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di trattenimento in servizio e continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti ai sensi della L.133/2008” è stato stabilito, tra l'altro, che “il rapporto di lavoro si risolve nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, ex art. 72 comma 11 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, senza pregiudizio per quanto previsto dalla disciplina in materia di trattamenti pensionistici” prevedendo, altresì, la possibilità di disporre la continuazione del rapporto di lavoro in presenza di concrete esigenze correlate alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi di attività specifici del Settore o dell'A.G.C. di appartenenza;
- c) che il D.L. 78/2009, convertito in L. 102/09, ha modificato il comma 11 dell'art. 72 del D.L. 112/2008 stabilendo quanto segue: “Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art.5 del citato decreto legislativo n.165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici”;
- d) che, con nota prot. 80/SP/2011 l'Assessore alle Risorse Umane, in considerazione del carattere residuale della suddetta normativa per l'anno 2011, invitava ad autorizzare il trattenimento in servizio dei dipendenti, che hanno presentato istanza corredata dalle attestazioni richieste dalla citata delibera, limitatamente all'anno 2011 fermo restando il limite del compimento del 65° anno di età;
- e) che il D.L. 138/2011, convertito in L.148/2011, all'art. 1, comma 16, stabilisce che “le disposizioni di cui all'art. 72, comma 11, del Decreto legge 112/2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014”;
- f) che, tra l'altro, l'art. 16 della L.183/2011, recante disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevede l'applicazione dell'art. 72 comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008;
- g) che, da ultimo, il D.L n.201/2011, pubblicato sulla G.U. in data 06/12/2011, ha previsto all'art. 24 a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'introduzione di nuove norme in materia pensionistica stabilendo, altresì, al comma 20, quanto segue: “Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo”;
- h) che, inoltre, il comma 3 del sopra citato art. 24 del D.L. 201/2011 sancisce il diritto alla prestazione pensionistica, secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, per il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età

e di anzianità contributiva previsti dalla normativa suddetta, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità;

#### **PREMESSO, altresì**

- a) che, giusta nota prot.80/SP/2011, è stato autorizzato il trattenimento in servizio dei dipendenti che hanno già compiuto 40 anni di anzianità contributiva fino al 31/12/2011;
- b) che alcuni dipendenti, già autorizzati al prolungamento in servizio fino al 31/12/2011, hanno presentato istanza ai sensi della D.G.R.C. n. 1707/08 ai fini del trattenimento in servizio per un ulteriore periodo;

**CONSIDERATO** che, come si evince dalla nota prot.2145/SP del 13/12/2011, "la recente manovra finanziaria, al vaglio conclusivo del legislatore, nonché l'adozione del nuovo ordinamento dell'Ente impongono l'urgente revisione della disciplina afferente l'applicazione dell'art. 72 della L.133/08 relativamente all'esercizio della facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto per coloro che abbiano maturato i requisiti di legge" con la conseguenza che occorre formulare un nuovo procedimento che eviti, da un lato, ogni automatismo della scelta e, dall'altro, tenga conto della riconducibilità della valutazione all'ambito della programmazione sulla base di criteri che privilegino la complessiva funzionalità delle strutture...*OMISSIS*...ricomprendendo, nell'immediato, gli istanti in scadenza al 31 dicembre 2011 e riservandosi, all'esito della manovra citata, l'integrazione alla disciplina prevista";

#### **RILEVATO**

- a) che, l'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania, approvato con Regolamento del 15 dicembre 2011 n.12 e pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, introduce un nuovo modello di articolazione funzionale orientato al ridimensionamento degli apparati amministrativi e alla razionalizzazione delle procedure, e destinato, tra l'altro, a favorire il contenimento della spesa e la valorizzazione delle risorse;
- b) che, quindi, le misure da adottare in materia debbano contribuire al perseguimento delle finalità individuate con i processi in atto coerentemente ai programmi intrapresi, sulla scorta di valutazioni funzionali alle emergenti esigenze dell'Ente;

**RITENUTO, quindi,** di dover procedere all'adozione di una nuova disciplina relativa al trattenimento in servizio coerente con l'orientamento del legislatore nonché con le finalità di cui a processi organizzativi in atto e, pertanto, di dover revocare, in considerazione delle suddette intervenute disposizioni normative con riserva di integrazione della disciplina prevista, la D.G.R.C. n. 1707/2008, modificata con successiva delibera n. 1963 del 05/12/2008, stabilendo che:

- a) l'Amministrazione si avvale della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della L.133/2008 e dell'art. 24 del D.L.201/2011 previo preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;
- b) i dipendenti che intendono permanere in servizio devono inoltrare apposita richiesta in tal senso all'Assessore alle Risorse Umane nonché all'Assessore al ramo ed al Coordinatore dell'Area di appartenenza ovvero, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici regionali, al Capo Dipartimento ed al Direttore Generale di appartenenza;
- c) l'Assessore alle Risorse Umane, sulla base dell'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle funzioni assolute ed ai programmi intrapresi, ai processi di riorganizzazione in atto, alle professionalità acquisite e alle misure di contenimento della spesa, dispone in merito alle istanze

di trattenimento in servizio dei dipendenti, ivi comprese quelle presentate da parte di coloro che si sono già avvalsi della facoltà del trattenimento in servizio fino all'anno 2011, sentito l'Assessore al Ramo, sulla base dell'istruttoria dell'Area di appartenenza del dipendente stabilendone, tra l'altro, la durata che non può essere inferiore a mesi sei e, comunque, non oltre la data del 31/12/2014, compatibilmente con i limiti previsti dalle norme pensionistiche in materia, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 16 della L.183/2011;

- d) i consequenziali adempimenti di presa d'atto dell'accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio sono adottati dal Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. 07;
- e) in esecuzione di disposizioni non favorevoli all'accoglimento dell'istanza, il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L.133/08, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;

**PRECISATO** che alla predetta disciplina, come disposto dall'Assessore alle Risorse Umane, debbono conformarsi i procedimenti pendenti riferibili alla scadenza del 31/12/2011;

#### **VISTI:**

l'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008;  
il D.L.78/2009 convertito in L.102/2009;  
il D.L.138/2011 convertito in L.148/2011;  
la D.G.R.C. n. 1707/08;  
la D.G.R.C. n. 1146/09;  
la D.G.R.C. n. 432/2011;  
l'art. 16 della L.183/2011;  
l'art. 24 del D.L.201/11.  
la nota prot. 80/SP/2011;  
la nota prot. 2145/SP/2011.

**DATO ATTO** che di detto provvedimento viene data informativa alle OO.SS.;

**PROPONE** e la Giunta in conformità a voto unanime

#### **D E L I B E R A**

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

1. revocare, in considerazione delle suddette intervenute disposizioni normative, la D.G.R.C. n. 1707/2008, modificata con successiva delibera n. 1963 del 05/12/2008, stabilendo che:
  - 1.1.l'Amministrazione si avvale della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della L.133/2008 e dell'art. 24 del D.L.201/2011 previo preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;
  - 1.2.i dipendenti che intendono permanere in servizio devono inoltrare apposita richiesta in tal senso all'Assessore alle Risorse Umane nonché all'Assessore al ramo ed al Coordinatore dell'Area di appartenenza ovvero, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici regionali, al Capo Dipartimento ed al Direttore Generale di appartenenza;
  - 1.3 l'Assessore alle Risorse Umane, sulla base dell'orientamento dell'Amministrazione in relazione

alle funzioni assolute ed ai programmi intrapresi, ai processi di riorganizzazione in atto, alle professionalità acquisite e alle misure di contenimento della spesa, dispone in merito alle istanze di trattenimento in servizio dei dipendenti, ivi comprese quelle presentate da parte di coloro che si sono già avvalsi della facoltà del trattenimento in servizio fino all'anno 2011, sentito l'Assessore al Ramo sulla base dell'istruttoria dell'Area di appartenenza del dipendente stabilendone, tra l'altro, la durata che non può essere inferiore a mesi sei e, comunque, non oltre la data del 31/12/2014, compatibilmente con i limiti previsti dalle norme pensionistiche in materia, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 16 della L.183/2011;

1.4. i consequenziali adempimenti di presa d'atto dell'accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio sono adottati dal Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. 07;

1.5. in esecuzione di disposizioni non favorevoli all'accoglimento dell'istanza, il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L.133/08, fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;

2. di demandare al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C.07 la trasmissione all'Assessore alle Risorse Umane delle istanze, corredate di tutta la documentazione inerente la complessiva posizione degli istanti che, in scadenza al 31/12/2011, hanno richiesto il trattenimento in servizio o il rinnovo dello stesso, ai fini della conclusione del procedimento in conformità alla procedura prevista dal presente atto;

3. di riservarsi di integrare la disciplina del presente provvedimento all'esito della definitiva introduzione della normativa in materia pensionistica;

4. di trasmettere il presente atto, per i successivi provvedimenti di competenza, a tutti i Settori dell'A.G.C. 07, nonché a tutte le Aree Generali di Coordinamento ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.